

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2551

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata GULLO

Introduzione degli articoli 980-*bis* e 980-*ter* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di trasferimenti del personale militare delle Forze armate

*Presentata il 17 luglio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modalità per ottenere trasferimenti nell’ambito di soggetti dipendenti da amministrazioni pubbliche si presentano differenti a seconda dei settori.

Una specifica e peculiare situazione riguarda il personale dipendente delle Forze armate.

In questo settore la materia è regolata dal testo unico sulle procedure d’impiego del personale militare, di seguito «testo unico», nonché dalla direttiva dello stato maggiore dell’Esercito n. 6467/07/C-PI 5.3.5.2. del 25 settembre 2006.

Dall’analisi dei diversi testi inerenti i trasferimenti del personale del settore pubblico è chiaramente rilevabile una spequazione tra dipendenti dello Stato italiano appartenenti ad amministrazioni o settori differenti.

In modo particolare si presenta priva di logica la posizione di soggetti appartenenti

alle Forze armate che, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si trovano a svolgere il ruolo di amministratori locali: il loro trasferimento è subordinato a quanto previsto dal capo V del testo unico che recita: «Le disposizioni di cui al Capo II e al Capo III sono suscettibili di ulteriori eccezioni oltre a quelle derivanti da situazioni familiari/personali di particolare gravità ed urgenza (All. "H" e L. n. 104/1992), in particolare, nel caso di:

militare che, all’atto del trasferimento, rivesta la carica di amministratore locale (ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Tale categoria di personale — assegnato temporaneamente all’Ente per lo svolgimento del mandato — non può presentare, per tutta la durata del mandato stesso, istanza di trasferimento».

Sebbene, per la loro peculiare funzione, gli appartenenti alle Forze armate si trovino in una posizione « speciale » rispetto ad altri dipendenti dello Stato, questa situazione non deve ritorcersi nei loro confronti come una disparità rispetto ad altri dipendenti pubblici che in costanza di trasferimenti provvisori o non definitivi possono chiedere e ottenere trasferimenti definitivi.

Inoltre, una problematica diffusa riguarda, al termine dell'assegnazione provvisoria o non definitiva, il rientro presso la sede di provenienza cui l'appartenente alle Forze armate è assegnato in origine.

Indipendentemente dalle ragioni originarie del trasferimento, ad esempio le disposizioni della legge n. 104 del 2000 o del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, la permanenza per un lungo periodo determina inevitabilmente la creazione o la stabilizzazione di rapporti familiari, relazionali e sociali tali da preferire la prosecuzione del rapporto lavorativo presso la sede in oggetto.

Il dover rientrare, a distanza di moltissimi anni, presso la sede originaria è foriero di evidenti disagi sociali e lavorativi. Diversamente, l'assegnazione definitiva dopo un congruo numero di anni consentirebbe un più sereno e proficuo svolgimento dell'attività lavorativa nell'interesse dello Stato.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

Nello specifico:

l'articolo 1 prevede la possibilità di ottenere il trasferimento definitivo anche in costanza di assegnazione provvisoria;

l'articolo 2 consente al personale militare delle Forze armate la possibilità di scegliere, al termine del trasferimento provvisorio, la sede presso cui prestare servizio;

l'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istanze di trasferimento).*

1. Dopo l'articolo 980 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« ART. 980-bis. — *(Trasferimento del militare che svolge incarico di amministratore locale).* — 1. Il personale militare delle Forze armate che, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, svolge il ruolo di amministratore locale può presentare istanza di trasferimento ».

## ART. 2.

*(Mantenimento della sede).*

1. Dopo l'articolo 980-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 980-ter. — *(Assegnazione della sede di servizio al militare a seguito di trasferimento provvisorio di durata ultradecennale).* — 1. Il personale militare delle Forze armate che, a seguito di trasferimento provvisorio, svolge il proprio servizio presso una sede diversa rispetto a quella di assegnazione originaria per un periodo superiore a dieci anni, al termine delle condizioni di trasferimento provvisorio può optare a sua scelta, in presenza di posti liberi nella relativa pianta organica, per l'assegnazione alla sede provvisoria ».

ART. 3.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

